



Comune di Castel Volturno

Provincia di Caserta

SETTORE AREA 4 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CICLO IDRICO INTEGRATO

Ordinanza n° 23 del 06/03/2024

OGGETTO: CHIUSURA IMMEDIATA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, LIMITATAMENTE ALL'AMPLIAMENTO ILLEGITTIMO, DELL'ESERCIZIO DI VICINATO ESISTENTE DEL SETTORE ALIMENTARE E NON, "COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA", IN ATTIVITÀ PRESSO I LOCALI UBICATI IN QUESTO COMUNE, ALLA VIA DOMITIANA ANGOLO VIA ZUCCARELLI, CENSITI AL N.C.E.U. AL FOGLIO 34 P.LLA 216 SUB. 11, PER I QUALI È INTERVENUTO L'AMPLIAMENTO DIMENSIONALE DI SUPERFICIE IN ASSENZA DEL PRESCRITTO TITOLO ABILITATIVO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE F.F. DEL SUAP

PREMESSO che:

- Il personale del Corpo di Polizia Municipale di Castel Volturno , ha trasmesso a questo Suap, in data 04.03.2024 con protocollo n. 19052, il **Verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo** redatto in data 28.02.2024 nei confronti della Sig.ra **BOVIENZO Stefania**, nata a Caserta il 07.07.1989 e residente in Castel Volturno alla Via Rosaroll n. 1, identificata mediante Carta d'Identità n. AX3475654, rilasciata dal comune di Castel Volturno (CE) in data 20.08.2015, nella sua qualità di **trasgressore titolare** della ditta individuale "Michael Store di Bovienzo Stefania";
- Con il **Verbale n. 5/24/Commercio**, il personale della Polizia Municipale, unitamente al personale del Locale Commissariato di P.S., a seguito del controllo effettuato presso i locali dell'immobile ubicato in questo Comune, alla Via Domitiana angolo Via Francesco Zuccarelli, ha **accertato l'intervenuto ampliamento della superficie di vendita dell'Esercizio di Vicinato del settore alimentare e non, "vendita al dettaglio in sede fissa"**, effettuato **in assenza del prescritto titolo abilitativo** e quindi, in violazione **dell'articolo 26 comma 2° della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 "Testo Unico sul Commercio"**;
- Il medesimo verbale è stato contestato e notificato al trasgressore in data **28.02.2024**;

VERIFICATO, a seguito di riscontro degli atti di quest'ufficio, che risulta:

- **Presentata** da parte della Sig.ra **BOVIENZO Stefania**, nella sua qualità di **titolare** della ditta individuale "Michael Store di Bovienzo Stefania", la **SCIA di trasferimento della sede Esercizio di Vicinato con aggiunta di linea di attività (settore alimentare e non)**, la quale è identificata dal numero di protocollo **13178 del 19.03.2021 -Pratica n. 06/2021"**;
- **Detta SCIA, venne conformato da questo Ufficio, con riferimento al locale** ubicato alla Via Domitiana angolo Via Francesco Zuccarelli, censito nel N.C.E.U. al Fg. 34 Particella 216 Sub 11, il quale ha una **superficie di vendita complessiva di 225,40 mq.**

CONSIDERATO che per modificare un esercizio commerciale esistente, attraverso l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite massimo consentito, occorre presentare, come prescritto dall'articolo 26 comma 2° della Legge Regionale n. 7/2020, l'obbligatoria **specifica SCIA di Esercizio di Vicinato per ampliamento di superficie di vendita**;

APPURATO che è stata di fatto ampliata la superficie di vendita di 43 mq circa, utilizzando ai fini della vendita, così come accertato dalla Polizia Municipale, la superficie in origine destinata ad uffici, come riportato nella relazione tecnica asseverata dal tecnico di parte, Geom. A. CUCCARO;

ACCLARATO che risulta provata la conduzione di una attività in assoluta violazione e spregio delle specifiche normative in materia di attività di commercio al dettaglio in sede fissa e che nel caso di specie si configura lo svolgimento di un'attività abusiva, per le quale oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata col verbale richiamato in premessa, consegue quale atto dovuto e del tutto vincolato anche l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività, limitatamente alla parte di superficie di vendita ampliata in modo illegittimo, come prescritta dall'articolo 145 comma 3° della legge Regionale n.7/2020.

RITENUTO doveroso, per tutte le motivazioni in precedenza meglio esplicitate, procedere all'emissione del provvedimento di chiusura immediata dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare e non, limitatamente alla parte di superficie di vendita ampliata in modo illegittimo, in essere nonostante l'assenza della prescritta e specifica Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di Esercizio di Vicinato per intervenuto ampliamento della superficie di vendita"

RITENUTO, altresì, di poter **omettere**, ai sensi dell'art. 21-octies della Legge n. 241/90, **la comunicazione di avvio del procedimento** in quanto, il contenuto del presente provvedimento non potrebbe essere in alcun modo modificato da memorie scritte o documenti eventualmente presentati nell'ambito del procedimento stesso, trattandosi nel caso di specie di atto sanzionatorio;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" ed in particolare l'articolo 64;

VISTA la Legge Regione Campania n. 7 del 21 aprile 2020 "Testo Unico sul commercio" ed in particolare gli articoli 26 e 145;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii. "Testo Unico Delle Leggi Sull'Ordinamento Degli Enti Locali";

ORDINA

Per tutti i motivi riportati in narrativa e che qui s'intendo ritrascritti:

Alla Sig.ra **BOVIENZO Stefania**, in rubrica compiutamente generalizzata, che ha ampliato la superficie di vendita dell'esercizio di vicinato esistente (commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare e non) in assenza del prescritto titolo abilitativo, ovvero dell'obbligatoria Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Esercizio di Vicinato (S.C.I.A. Ampliamento), così come accertato in data 28.02.2024 dal personale della Polizia Municipale di Castel Volturno, congiuntamente al personale del locale Commissariato di P.S. col **Verbale n. 5/24 commercio**:

1. DI **CESSARE AD HORAS, limitatamente alla parte di superficie di vendita ampliata in modo illegittimo, l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa del settore alimentare e non**, avviata nei locali dell'unità immobiliare ubicata in questo Comune, alla Via Domitiana angolo Via Francesco Zuccarelli, censito nel N.C.E.U. al Fg. 34 Particella 216 Sub 11;
2. Di **PROVVEDERE**, altresì, alla contestuale **CHIUSURA dei LOCALI in cui viene svolta l'attività di commercio in sede fissa del settore alimentare e non, limitatamente alla parte di superficie di vendita ampliata in modo illegittimo, ripristinando lo stato dei luoghi come legittimato dalla SCIA prot. n°13178 del 19/03/2021.**

DISPONE

- La **notifica** della presente Ordinanza alla della Sig.ra **BOVIENZO Stefania**, nata a Caserta il 07.07.1989 e residente in Castel Volturno alla Via Rosaroll n. 1, identificata mediante Carta d'Identità n. AX3475654, rilasciata dal comune di Castel Volturno (CE) in data 20.08.2015, nella sua qualità di destinatario del provvedimento (**Titolare – Trasgressore**), tramite la Polizia Municipale del Comune di Castel Volturno.
- **La pubblicazione** del presente provvedimento all'Albo On Line dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

A V V E R T E

Che, qualora non vengano osservati i precetti disposti con la presente ordinanza, **si procederà alla chiusura coatta dei locali in cui è stata avviata l'attività di commercio in sede fissa, mediante l'apposizione di sigilli, senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste per legge.**

M A N D A

Per l'Osservanza e l'Esecuzione di quanto prescritto dalla presente Ordinanza, al Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.

AVVISA

Gli interessati che, ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, possono proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Funzionario Responsabile
Pirozzi Francesco / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)